

Codice A1618A

D.D. 9 agosto 2023, n. 584

**Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta all'impianto di nocciolo nel comune di Clavesana (CN) - Proponente: Tenuta Santa Maria del Garino**



**ATTO DD 584/A1618A/2023**

**DEL 09/08/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta all'impianto di nocciolo nel comune di Clavesana (CN) – Proponente: Tenuta Santa Maria del Garino

a. Premesso che:

a.1. in data 03 marzo 2023 ns. prot. n. 31882 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del G.A.L. Mongioie l'istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dalla Società Semplice Agricola Tenuta Santa Maria del Garino (P.IVA 03998950046);

a.2. l'intervento, da realizzarsi nel comune di Clavesana (CN), su area censita al Catasto Terreni al Foglio 6, Mappale 44, consiste nel taglio della vegetazione arborea e arbustiva esistente, il decespugliamento e l'estirpazione delle ceppaie degli esemplari arborei abbattuti, il livellamento del terreno e l'impianto di un nuovo nocciolo;

b. Considerato che l'intervento previsto interessa una superficie boscata di 13.143 m<sup>2</sup> e volumi di scavi e riporti pari a 11.917,91 m<sup>3</sup>;

c. Richiamata la nota prot. 40033 del 20 marzo 2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area d'intervento;

d. Visto il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. 100525 del 17 luglio 2023, allegata al presente provvedimento in quanto parte integrante sostanziale;

e. Preso atto che:

- e.1. ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17 giugno 2013, aggiornata con D.D. 149/A1614A/2021 del 18 marzo 2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato, al momento della presentazione dell'istanza, le dovute spese d'istruttoria;
- e.2. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, essendo l'intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio, è esente dall'obbligo di versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 45/1989;
- e.3. l'intervento in oggetto è altresì esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. a) della L.R. n. 45/1989 per i motivi di cui sopra;
- e.4. ai sensi dell'art. 19, comma 7, della L.R. n. 4/2009, l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione in quanto volto al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolta da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati in area caratterizzata da boscaglia pioniera d'invasione.
- e.5. Il proponente ha attestato l'assolvimento dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972;

f. Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

g. Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

h. Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

i. Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive del G.A.L. Mongioie; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

j. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

k. Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

- D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;

*determina*

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
  
2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la Società Semplice Agricola Tenuta Santa Maria del Garino (P.IVA 03998950046) agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Clavesana (CN), su superficie censita al Catasto Terreni al Foglio 6, Mappale 44, consistenti nel taglio della vegetazione arborea e arbustiva esistente, il decespugliamento e l'estirpazione delle ceppaie degli esemplari arborei abbattuti, il livellamento del terreno e l'impianto di un nuovo nocciuolo.
  
3. Di subordinare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere forestale:
  - 3.1. gli scarti di lavorazione derivanti dal taglio degli esemplari arborei e dall'estirpo delle ceppaie dovranno essere posizionati in aree idonee, tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque meteoriche;
  - 3.2. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, durante e successivamente ai lavori non si dovranno abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in prossimità o negli alvei dei corsi d'acqua, in canali, fossi e impluvi in genere;
  - 3.3. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale di risulta dovranno precedere i movimenti terra;
  - 3.4. durante gli interventi di taglio, di esbosco e di realizzazione delle opere di drenaggio delle acque superficiali, nessun danno dovrà essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento, con particolare riferimento agli esemplari in prossimità degli impluvi a nord, nord-est e sud-ovest dell'area d'intervento;
  - 3.5. nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche e di sicurezza previste dal Regolamento Forestale (L.R. 4/2009, art. 13);
  - 3.6. le fasce interfilarie del nuovo impianto di nocciuolo dovranno essere mantenute inerbite per limitare fenomeni erosivi dovuti al ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e garantire una migliore struttura e permeabilità del suolo.
  
4. Di precisare che la presente autorizzazione:
  - 4.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e

sostanziale;

4.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

4.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

4.4. ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

4.5. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

4.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

5. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

5.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

5.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, qualora applicabili;

5.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

5.4. è tenuto a dare comunicazione della data d'inizio lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Ceva;

5.5. dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Ceva; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

6. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del G.A.L. Mongioie.

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

8. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso

giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1007 / 2023C

(\*) metadati riportati nella segnatura informatica di  
protocollo

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore tecnico Piemonte Sud  
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB; -  
Richiesta di autorizzazione per nuovo nocchieleto in comune di Clavesana (CN), loc.  
Garinotto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici - Richiedente: Tenuta  
Santa Maria del Garino Società Semplice Agricola.  
Trasmissione parere geologico tecnico.

In data 20/03/2023 ns. prot. 40033, è pervenuta dal Settore tecnico Piemonte sud l'istanza della  
Tenuta Santa Maria del Garino Società Semplice Agricola tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi  
della L.R. n° 45/1989 per lavori destinati a nuovo nocchieleto in Comune di Clavesana (CN), loc.  
Garinotto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici .

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai  
quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- ✓ relazione tecnica paesaggistica (for. Gianni Mao - febbraio 2023)
- ✓ relazione geologica (geol. Paola Reverdito - febbraio 2023)
- ✓ progetto definitivo con tavole grafiche (for. Gianni Mao - luglio 2022)
- ✓ documentazione fotografica.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato sulla base della documentazione  
progettuale. risulta che il progetto consiste in sintesi in movimenti terra finalizzati alla realizzazione  
di nuovo nocchieleto su una superficie totale modificata di 13143 m<sup>2</sup> interamente boscata, per un  
volume totale comprensivo di scavi e riporti pari a 11917,91 m<sup>3</sup>.

Il sottosuolo è costituito da stratificazioni di marne e arenarie; non sono presenti aree inondabili,  
non sono presenti aree in frana; l'intervento non reca pregiudizio per la stabilità dei pendii e risulta  
compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico.

Si precisa che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle  
indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con  
l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento, fatta salva  
ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare  
movimenti terra per la realizzazione di un nuovo nocchieleto da parte della ditta Tenuta Santa Maria  
del Garino Società Semplice Agricola, per una superficie complessiva di 13143 m<sup>2</sup>, e movimenti  
terra (sommando scavi e riporti) pari a 11917,91 m<sup>3</sup> sui terreni catastalmente individuati al NCT



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

del comune di Clavesana foglio 6 mappale 44/p, a condizione del rispetto del progetto che si conserva agli atti e delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente rispettate tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
3. dovrà essere controllata la regimazione delle acque monitorandone il corretto deflusso e ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;
4. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;
5. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
6. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori.

Si resta in attesa del provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Bruno IFRIGERIO**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

*Referente  
Geol. M. BROVERO  
CORSO KENNEDY, 7 BIS -12100 CUNEO TEL. 0171321911*